



## **Titolo**

Violazioni in materia gestionale ed economica - pagamento delle somme accertate – impugnazione del lodo – non sospende l'esecutività – status soggettivo – non rileva

## **Descrizione**

L'obbligo di effettuare i pagamenti delle somme poste a carico di società o tesserati dai collegi arbitrali sussiste anche in caso di impugnazione del lodo poiché tale impugnazione non sospende l'esecutività del lodo medesimo (art. 136, comma 4, CGS); e ciò, nemmeno se il lodo viene impugnato per nullità (in questo senso, espressamente, Cass. Civ. SS. UU., 5 luglio 2013, n. 16884). Inoltre, lo status soggettivo dell'incolpato non rileva, in quanto la responsabilità disciplinare sussiste sulla base della mera e semplice violazione della prescrizione sopra richiamata, ovvero nell'aver omesso il pagamento nel termine previsto. Stante il carattere del precetto - che prevede l'osservanza di un *facere* in un tempo determinato (effettuazione del pagamento entro 30 giorni) - la fattispecie incriminatrice deve ritenersi interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento (CFA, Sez. I, n. 32/2022-2023).

## **Stagione Sportiva**

2023-2024

## **Numero**

n. 86/CFA/2023-2024/C

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Pittalis

## **Riferimenti normativi**

art. 31 CGS; art. 94 ter NOIF; art. 136, comma 4, CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ. I - DECISIONE N. 0086 CFA del 16 febbraio 2024 (Sig. Giuseppe Vinci-Manduria Sport/Procura federale interregionale)**